

Perché un ricorso al Tar contro il Piano programmatico?

Il Piano è un atto amministrativo i cui contenuti devono corrispondere a quelli della legge che lo ha previsto (art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008). Se il contenuto non corrisponde è contestabile presso il TAR del Lazio.

Il Ricorso al Tar del Lazio presentato da Cidi, Cgd e Scuola "Iqbal Masih" contiene molti rilievi di costituzionalità rispetto all'articolo 64 della legge 133/08.

Intanto il Piano programmatico è illegittimo perché l'art. 117, 6° comma, della Costituzione esclude che nelle materie di legislazione concorrente lo Stato abbia potere regolamentare. E che si tratti di materia concorrente lo si capisce dallo stesso titolo dell'art. 64: *Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*.

Quindi, l'art 64 afferma che il Piano deve contenere una serie di modificazioni della legislazione vigente (successivamente da specificare nei Regolamenti di attuazione, sulla base dei criteri individuati dalla legge), anticipando un potere abrogativo che è già dubbio che possano avere i Regolamenti attuativi, ma che certamente non può avere il Piano, perché è un semplice atto amministrativo.

Nel merito dei contenuti

Scuola dell'infanzia

- Il ricorso dimostra che il Piano tratta della scuola dell'infanzia in modo illegittimo perché di essa non si parla nell'articolo 64.
- Lo stesso Piano non prevede un taglio dell'organico e quindi la trattazione di tale scuola non corrisponde alle finalità indicate dalla legge 133/08: *riduzione dell'organico docenti per la riduzione della spesa*.
- La legge non prevede alcuna delega per introdurre l'anticipo delle iscrizioni.
- La trattazione della scuola dell'infanzia nel piano è unicamente motivata da una finalità didattica e organizzativa.

Scuola primaria

Il Piano interviene sull'organizzazione didattica dei moduli, sopprimendo di fatto tale organizzazione e sostituendola con un modello didattico funzionante con un unico maestro con una cattedra a 24 ore di lezione settimanali. Tale obiettivo non è indicato in alcun modo nella legge 133/08 e tanto meno nell'articolo 4, comma 4, del Decreto legge 137/08 (convertito in legge n. 169/08) che introduce il cosiddetto maestro unico. Qualora tale previsione normativa si fosse dovuta intendere sostitutiva dell'attuale ordinamento fondato sul modulo costituito da 3 insegnanti su due classi ciò avrebbe dovuto essere indicato nel Decreto legge in questione. Poiché tale circostanza non si è in alcun modo verificata si deve intendere che tra le norme generali regolatrici la delegificazione non figura l'abolizione del modulo suddetto (art.21 del T.U).

Per i motivi indicati il Piano predisposto dal ministro ai sensi dell'articolo 64, comma 4, viola la legge 133/08 e deve essere abrogato per il grave turbamento che procura alle Istituzioni scolastiche in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Attualmente il Piano programmatico è stato accantonato dal governo in quanto i Regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri il 18 dicembre non ne forniscono una puntuale attuazione, così come prevede la legge 133/08, art. 64, commi 3 e 4 (vedi tabelle in Allegato 1).

È evidente che appena i Regolamenti saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale faremo ricorso per illegittimità.

ALLEGATO 1

I Regolamenti cambiano sia i criteri che la qualità dei tagli all'organico già previsti dal Piano programmatico:

- Aumenta il taglio dell'organico della scuola primaria e si estende all'anno scolastico 2013-2014.
- Il maestro unico si estende a tutto l'ordinamento della scuola primaria.

Le tabelle allegate (tratte dal Piano programmatico e dalla Relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di Regolamento consegnata alle Regioni l'8 gennaio 2009. La Relazione è reperibile sul sito dell'ANCI) indicano che i Regolamenti vanno oltre il Piano nella violazione della legge 133/08 e per questo motivo saranno impugnati non appena promulgati.

Scuola primaria Riduzione posti

Misure	Relazione tecnica del Piano programmatico	Relazione tecnica dei Regolamenti
Totale riduzione posti a t.n. con le 27 ore settimanali medie	14.000	8366 (+5.341)
Anno 2009-10	10.000	2.736
Anno 2010-11	14.000	5.544
Anno 2011-12	-	8.336
Anno 2012-13	-	11.041
Anno 2013-14 e seguenti	-	13.707
Totale riduzione posti Per aumento alunni per classe	4.867	4.867
Totale riduzione delle presenze 2.h. per classe	-	9.138
Anno 2009-10	-	7.031
Anno 2010-11e seguenti	-	9.138
Riduzione specialisti inglese	11.200	11.200
Anno 2009-10	4.000	2.000
Anno 2010-11	7.900	6.500
Anno 2011-12 e seg.	11.200	11.200
TOTALE-A	30.067	33.571 (5.341)

Scuola secondaria di primo grado Riduzione posti

Misure	Relazione tecnica del Piano programmatico	Relazione tecnica dei Regolamenti
Totale riduzione posti a t.n. con le 30 ore settimanali	9.600	6.285
Anno 2009-10	9.600	6.341
Anno 2010-11	9.600	6.313
Anno 2011-12 e seg.	9.600	6.285
Riduzione tempo prolungato	13.600	8.710
Anno 2009-10	-	5.851
Anno 2010-11	10.600	8.710
Anno 2011-12 e seg.	13.600	8710
Totale riduzione posti Per aumento alunni per classe	2.840	2.840
Totale riduzione per recupero ore a disposizione	2.700	3.142
Anno 2009-10	2.700	3.170
Anno 2010-11	2.700	3.156
Anno 2011-12e seguenti	2.700	3.142
Riduzione sperimentazione II lingua	1.000	1.166
Anno 2009-10	1.000	1.166
Anno 2010-11	1.000	1.166
Anno 2011-12 e seg.	1.000	1.166
TOTALE-B	29.740	22.143

Scuola secondaria di secondo grado e interventi sulla rete scolastica
Riduzione posti (si sommano le annualità)

Misure	Relazione tecnica del Piano programmatico	Relazione tecnica dei Regolamenti
Scuola secondaria superiore	14.000	
Anno 2009-10	3.300	
Anno 2010-11	3.700	
Anno 2011-12	7.000	
Ordinamento istruzione tecnica		5.748
Anno 2009-10		-
Anno 2010-11		2.885
Anno 2011-12		2.863
Compresenze tecnico-pratici		2.503
Anno 2009-10		-
Anno 2010-11		1.131
Anno 2011-12		1.372
Ordinamento istruzione professionale		4.671
Anno 2009-10		-
Anno 2010-11		3.722
Anno 2011-12		899
Ordinamento liceale		4.378
Anno 2009-10		-
Anno 2010-11		2187
Anno 2011-12		2.191
Totale riduzione posti per aumento alunni per classe	5.093	5.096
Riconduzione cattedre a 18 ore	5.000	5.220
Riduzione Dirigenti	-	700
Anno 2009-10	-	233
Anno 2010-11	-	233
Anno 2011-12e seguenti	-	234
Riduzione educazione adulti	1.500	2.063
Anno 2009-10	1500	179
Anno 2010-11	-	171
Anno 2011-12 e seg.	--	1.713
Eliminazione clausola di salvaguardia	2.000	1.307
TOTALE-C	27.593	31.686

Riduzione dei posti docenti

Totali parziali	Relazione tecnica del Piano programmatico	Relazione tecnica dei Regolamenti
Totale-A (Primaria)	30.067	33.571 (5.341)
Totale –B(S.S. I°)	29.740	22.143
Totale –C(S.S.II° e razionalizzazione)	27.593	31.686
TOTALE-A+B+C	87.400	87.400

Sintesi della normativa che riguarda le scelte delle famiglie

CLASSI PRIME

Normativa	Piano programmatico	Regolamento	Circolare n° 4	Relazioni Tecniche Regolamenti
Organico 24/27/30 ore	27 ore medie settimanali	27 ore in media senza compresenze	1 maestro a 24 ore per classe	27 Ore media senza compresenze
Organico tempo pieno	2 docenti per classe da 22 ore settimanali ciascuno	2 docenti per cl. da 24 h. ore senza compresenza	2 docenti per cl. da 24 h. ore senza compresenza	2 docenti per classe
Disponibilità tempo pieno	non tocca il tempo pieno resta in vigore l' art. 130 del T.U ripristinato dall'art. 1, comma 1, del Legge 176/07	si conferma l'attuale consistenza del numero delle classi, le maggiori risorse derivanti dalla soppressione delle compresenze vanno per lo sviluppo del tempo pieno	si conferma l'attuale consistenza del numero delle classi, le maggiori risorse derivanti dalla soppressione delle compresenze vanno all'organico di Circolo. (paragrafo 2.1)	Si conferma

CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME

Normativa	Piano programmatico	Regolamento	Circolare n° 4	Relazioni Tecniche Regolamenti
Organico 24/27/30 ore	27 ore settimanali in media	NON DEFINITO	30 ore settimanali in media	30ore settimanali con moduli 3x2 e 1 h di compresenza per classe
Organico tempo pieno	2 docenti per classe da 22 ore settimanali ciascuno	2 docenti per cl. da 24 h. ore senza compresenza	2 docenti per cl. da 22 ore. senza compresenza	conferma
Disponibilità tempo pieno	non si tocca il tempo pieno, resta in vigore l' art. 130 del T.U ripristinato dall'art. 1, comma 1, del Legge 176/07	si conferma l'attuale consistenza del numero delle classi, senza compresenze	si conferma l'attuale consistenza del numero delle classi, senza compresenze (paragrafo 2.1)	conferma